



# **COMUNE DI NICHELINO**

**Città Metropolitana di Torino**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI**

**(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019 n. 160 - art. 1 commi 837-845)**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. .... del .....

## **Indice**

Art. 1 – Oggetto del canone

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

Art. 6 - Versamento del canone

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Art. 9 - Occupazioni abusive

Art.10 - Maggiorazioni ed indennità

Art.11 – Rateazioni

Art.12 – Rimborsi

Art.13 – Contenzioso

Art.14 - Trattamento dei dati personali

Art.15 - Norme transitorie

Art.16 - Affidamento a terzi

Art.17 - Entrata in vigore

## **Art. 1-Oggetto del canone**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche* : aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche* : l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato* : l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato* : l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) per *mercato annuale* : l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero* : l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
- g) per *mercato straordinario* : l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *manifestazione fieristica* : l'evento che si svolge in aree appositamente definite da

atti deliberativi di istituzione destinati a promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa; l'attività di vendita ha valenza residuale rispetto alle finalità precipua di promozione

- i) per *manifestazione* : evento occasionale che si svolge in aree appositamente attrezzate ed individuate dall'atto autorizzativo/istitutivo integrato da offerta varia e specializzata di vendita al dettaglio e somministrazione, svolgentesi in occasione di festività locali o circostanze analoghe (feste di via), non caratterizzate da periodicità prestabilite, nonché manifestazioni istituita in occasione di eventi eccezionali
- j) per *operatore* : il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- k) per *spunta* : l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- l) per *spuntisti* : gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

### **Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

1. I mercati sono disciplinati dal regolamento comunale approvato con DCC n. 11 del 27.2.2018 ed s.m.i. e da disposizioni regionali e statali.

### **Art. 4-Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.**

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale approvata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A) del presente Regolamento.

## **Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni**

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto del 35%.
5. Per le occupazioni in occasioni di fiere e manifestazioni su area pubblica, a scopo di vendita e somministrazione, si applica la tariffa prevista al c. 4.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione;
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 29 comma 1 lett. k) del Regolamento sul canone unico patrimoniale;
8. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,1291 al metro quadrato per giorno.

## **Art. 6-Versamento del canone**

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale di differire con proprio atto i termini di pagamento per particolari situazioni come previsto dagli art. 29 c.4 e art. 31 c. 9 del regolamento canone unico.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

#### **Art. 7- Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019. Alla stessa disposizione sono assoggettate le nuove assegnazioni di posteggio, le migliorie, gli scambi consensuali di posteggio
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 27.2.2018 e disposizioni regionali e statali. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone, fatto salvo i casi di decadenza previsti dal regolamento comunale delle vendite su area pubblica e del dlgs 114/98.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 27.2.2018 ed smi ed altre disposizioni attuative.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività di commercio su area pubblica a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 27.2.2018 ed smi e disposizioni regionali e statali, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente secondo quanto previsto dall'art 14 del dlgs 472/97 ed smi. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti. La disposizione si applica anche nel caso di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.

7. Il canone di concessione, in caso di affitto d'azienda, resta dovuto dal titolare affittante.
8. L'ente o soggetto gestore procede a notificare entro il termine di decadenza, al coobbligato, gli atti notificati all'obbligato principale relativi alla corresponsione del canone ivi compreso l'accoglimento di piani di dilazione.

#### **Art.8- Decadenza automatica per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, anche dilazionata, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. In caso di concessione di posteggio, del mancato adempimento viene data notizia all'ufficio competente del comune che procede ad avvio del procedimento di decadenza /revoca del titolo.

#### **Art. 9 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
  - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in

solido verso il Comune:

- a. al pagamento dell'indennità;
- b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
- c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità**

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

## **Art. 11 - Rateazioni**

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento di accertamento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 fino a sessanta rate mensili.

2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

## **Art. 12 - Rimborsi**

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso qualora l'importo annuo spettante non superi € 12,00.

## **Art.13- Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

## **Art.14- Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

## **Art.15- Norme transitorie**

1. Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 29/6/1994, nonché la delibera tariffaria n. 292 approvata dalla Giunta Comunale in data 06/12/2005 in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone unico e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/TARIG, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

#### **Art.16 – Affidamento a terzi**

1. Il Comune di Nichelino ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse. Ricorrendo tale fatispecie i relativi atti e provvedimenti vengono adottati dal Concessionario medesimo che agisce mediante un proprio dipendente in qualità di Funzionario Responsabile del Canone.

#### **Art. 17 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

CITTA' DI NICHELINO

**Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati.**

**ALLEGATO A – ELENCO VIE OCCUPAZIONI – SUDDIVISIONE ZONE**

DENOMINAZIONE VIA/STRADA/PIAZZA		ZONE CATEGORIE	
VIA	ACCAMPAMENTO	2	
VIA	ADAMELLO	3	
VIA	ALBA	2	
VIA	ALESSANDRIA	2	
VIA	VITTORIO	ALFIERI	2
VIA	DANTE	ALIGHIERI	2
VIA	GIORGIO	AMENDOLA	2
VIA	ALESSANDRO	ANTONELLI	2
VIA		AOSTA	2
VIA		ARCHIMEDE	1
VIA	LODOVICO	ARIOSTO	2
VIA		ASIAGO	3
VIA		ASPROMONTE	3
VIA		ASSIETTA	2
VIA		ASTI	2
VIA	AMEDEO	AVOGADRO	1
VIA		BARDONECCHIA	2
VIA	GIUSEPPE	BARETTI	2
PIAZZA	GASPARÈ	BARILE	1
VIA		BEAULARD	2
VIA		BELFIORÈ	2
VIA	GIOACCHINO	BELLI	2
VIA	VINCENZO	BELLINI	2
VIA		BENGASI	1
VIA	ENRICO	BERLINGUER	2
VIA	RONDO'	BERNARDI	4
VIA	GIUSEPPE	BERRUTI	2
VIA	VITTORIO	BERSEZIO	2
VIA		BIELLA	2
VIA	NINO	BIXIO	3
VIA	GIOVANNI	BOCCACCIO	2
VIA	GIUSEPPE	BOCCARDO	2
VIA	ARRIGO	BOITO	2
VIA		BORGARETTO	4
VIA		BOVES	2
VIA		BRA	2
VIA		BRESCIA	3

VIA	ANGELO	BROFFERIO	2
VIA		BUFFA	3
VIA	MICHELANGELO	BUONARROTI	1
VIA		CAGLIARI	1
VIA		CALATAFIMI	3
PIAZZA		CAMANDONA	1
VIA		CANAPRILI	4
VIA	ANTONIO	CANOVA	2
VIA		CAPRERA	2
VIA	GIOSUE'	CARDUCCI	2
VIA	CARLO	CASALEGNO	2
PIAZZETTA	FELICE	CASORATI	1
VIA		CASTELLO DI MIRAFIORI	2
VIA	CARLO	CATTANEO	3
VIA	CAMILLO	CAVOUR	2
VIA	ANTONIO	CECCHI	2
VIA	BENVENUTO	CELLINI	2
VIA		CERVINO	3
VIA		CESANA	2
VIA	DAMIANO	CHIESA	1
VIALE	LUIGI	CIBRARIO	2
VIA	DOMENICO	CIMAROSA	1
VIA		CIMITERO (STUPINIGI)	4
VIA		COLOMBETTO	2
VIA	CRISTOFORO	COLOMBO	2
VIA		COMO	2
VIA		CONSOLATA	3
VIA	LANDO	CONTI	3
VIA	NICOLO'	COPERNICO	2
VIA	NINO	COSTA	2
VIA		CUNEO	1
VIA	GIOVANNI	DA VERAZZANO	3
VIA	LEONARDO	DA VINCI	2
PIAZZETTA	SALVO	D'ACQUISTO	1
PIAZZA	CARLO ALBERTO	DALLA CHIESA	1
VIA	MASSIMO	D'AZEGLIO	1
VIA	EDMONDO	DE AMICIS	2
VIALE	ALCIDE	DE GASPERI	1
VIA		DEBOUCHE'	1
VIA		DEGLI ALLEATI	1
VIA		DEGLI ARTIGIANI	2
VIA		DEI CACCIATORI	1
VIA		DEI CACCIATORI (interni)	2
VIA		DEI MARTIRI	1
VIA		DEI MILLE	2
VIA		DEI MUGHETTI	2
VIALE		DEI PARCHI	2
VIA		DEL CASTELLO	2
VIA		DEL PASCOLO	2
VIA	GRAZIA	DELEDDA	2

VIA		DELLA CONCORDIA	1
VIALE		DELLA SOLIDARIETA'	2
LARGO		DELLE ALPI	1
VIA	DANTE	DI NANNI	1
PIAZZA	GIUSEPPE	DI VITTORIO	1
VIA	ARMANDO	DIAZ	2
SOVRAPPASSO	UNITA'	D'ITALIA	2
VIA		DON BOSCO	2
VIA		DON MINZONI	1
ROTONDA		DONATORI DI SANGUE	2
VIA	GAETANO	DONIZETTI	2
VIA	ANDREA	DORIA	2
PONTE		EUROPA	2
VIA		EXILLES	2
VIA		FALCONE E BORSELLINO	2
VIA		FENESTRELLE	2
VIA	ENRICO	FERMI	2
VIA	GALILEO	FERRARIS	2
VIA	FABIO	FILZI	1
VIA		FINANZA	2
VIA		FIUME	2
VIA	UGO	FOSCOLO	2
VIA		FRATELLI BANDIERA	3
VIA		FRATELLI CERVI	2
VIA	GALILEO	GALILEI	2
VIA	TANCREDI	GALIMBERTI	1
VIA	LUIGI	GALVANI	2
VIA		GANDHI	2
VIA	GIUSEPPE	GARIBALDI	2
VIA		GENOVA	2
VIA	GIUSEPPE	GIACOSA	2
VIA	DELLE	GINESTRE	3
VIA	VINCENZO	GIOBERTI	3
VIA	GIOVANNI	GIOLITTI	2
VIA	UMBERTO	GIORDANO	1
LARGO	GIUSEPPE	GIUSTI	1
VIA	GIUSEPPE	GIUSTI	1
VIA		GOITO	3
VIA	GUIDO	GOZZANO	1
VIA	ARTURO	GRAF	2
VIA	NILDE	IOTTI	2
VIA	FILIPPO	JUVARRA	1
VIALE	JOHN	KENNEDY	2
VIALE	MARTIN LUTHER	KING	2
VIA	PIO	LA TORRE	2
VIA	GIUSEPPE	LAGRANGE	1
VIA	RUGGERO	LEONCAVALLO	2
VIA	GIACOMO	LEOPARDI	2
VIA	RICCARDO	LOMBARDI	2
PIAZZETTA	ERMINIO	MACARIO	1

PIAZZA		MADRE TERESA DI CALCUTTA	2
VIA	FERDINANDO	MAGELLANO	2
VIA	GOFFREDO	MAMELI	2
VIA	ALESSANDRO	MANZONI	2
PONTE	ELIO	MARCHIARO	2
VIA	GUGLIELMO	MARCONI	2
VIA		MARSALA	3
PIAZZA		MARTIRI DELLA LIBERTA'	1
VIA	PIETRO	MASCAGNI	2
VIA	ENRICO	MATTEI	3
VIALE	GIACOMO	MATTEOTTI	2
VIA	GIUSEPPE	MAZZINI	2
VIA		MENTANA	3
VIA	ANTONIO	MEUCCI	2
VIA	PIETRO	MICCA	2
VIA		MILANO	2
VIA		MILAZZO	3
VIA		MIRAFLORES	2
PIAZZETTA	AMEDEO	MODIGLIANI	1
VIA		MONCALIERI	2
VIA		MONCENISIO	1
VIA		MONDOVI'	2
VIA		MONGINEVRO	2
VIA		MONTE BIANCO	3
VIA		MONTEROSA	3
VIA	MARIA	MONTESSORI	3
VIA	VINCENZO	MONTI	2
VIA		MONVISO	3
VIA	ELSA	MORANTE	2
PIAZZA	ALDO	MORO	2
VIA		NAPOLI	3
VIA	ADA	NEGRI	3
VIA	PIETRO	NENNI	2
VIA	IPPOLITO	NIEVO	3
VIA		NOSTRA SIGNORA DI LOURDES	2
VIA		NOVALESA	2
VIA		NOVARA	2
VIA	GUGLIELMO	OBERDAN	1
VIA	AUGUSTO	OCCELLI	1
VIA		OLIMPIA	3
VIA		ORISTANO	2
VIA	ANTONIO	PACINOTTI	1
VIA		PAESANA	2
VIA	NICOLO'	PAGANINI	2
VIA	GIOVANNI	PAISIELLO	1
VIA		PALERMO	1
VIA	PIER LUIGI	PALESTRINA	1
VIA		PALLAVICINO	2
VIA		PAPA GIOVANNI XXIII	2
VIA		PARCO DELLA RIMEMBRANZA	2

VIA	GIUSEPPE	PARINI	2
VIA	FERRUCCIO	PARRI	2
VIA	GIOVANNI	PASCOLI	2
VIA		PASTRENGO	2
VIA		PATERI	2
VIA	CESARE	PAVESE	2
VIA	SILVIO	PELLICO	2
VIA	GEN. GIUSEPPE	PEROTTI	2
PIAZZA	SANDRO	PERTINI	2
VIA	FRANCESCO	PETRARCA	2
VIA		PIAVE	2
VIALE		PIEMONTE	4
VIA		PINEROLO	2
VIA		PINIERE	4
VIA		PIO X	2
VIA	LUIGI	PIRANDELLO	2
VIA	CARLO	PISACANE	3
VIA		PITAGORA	1
VIA		PO	2
VIA	MARCO	POLO	3
VIA		POLVERIERA	2
VIA	AMILCARE	PONCHIELLI	1
VICOLO		PONENTE	2
VIA		PRACAVALLO	2
VIA		PRALI	3
LARGO		PRIMO MAGGIO	1
VIA		PRIMO MAGGIO	1
PIAZZA		PRINCIPE AMEDEO	4
VIA	GIOVANNI	PRUNOTTO	2
VIA	GIACOMO	PUCCINI	1
VIA		QUARTO	3
VIA		QUATTRO IV NOVEMBRE	1
VIA		ROCCIAMELONE	2
VIA		ROMA	1
VIA	GIOACCHINO	ROSSINI	2
VIA		RUSCA	3
VIA		SALEMI	3
VIA		SAN CARLO	3
VIA		SAN FRANCESCO D'ASSISI	1
VIA		SAN GIOVANNI	2
VIA		SAN GIUSEPPE	1
		SAN MARTINO	
VIA		DELLA.BATTAGLIA	3
VIA		SAN MATTEO	1
PIAZZETTA		SAN PIO DA PIETRALCINA	1
PIAZZA		SAN QUIRICO	1
VIA		SAN QUIRICO	1
VIA		SAN VINCENZO DE' PAOLI	2
VIA		SANGONE	1
VIA		SANTHIA'	2

VIA	FERDINANDO	SANTI	3
VIA		SANTORRE DI SANTAROSA	2
VIA		SANT'UBERTO	1
VIA		SASSARI	2
VIA	NAZARIO	SAURO	2
VIA		SCARRONE	3
SOVRAPPASSO		SCARRONE	1
VIALE	EMANUELE	SEGRE	1
VIA	QUINTINO	SELLA	2
VIA	ASCANIO	SOBRERO	2
VIA		SOLFERINO	2
VIA	GIOVANNI	SPADOLINI	2
VIA	ALTIERO	SPINELLI	3
VIALE		STAZIONE	1
VIA		STUPINIGI	1
VIA		SUPERGA	1
VIA		SUSA	1
PIAZZA	FRANCESCO	TAMAGNO	2
VIA	TORQUATO	TASSO	2
VIA		TEANO	3
VIA	LUIGI	TENCO	2
VIA		TETTI ROLLE	3
VICOLO		TIZIANO	2
VIA		TORINO	1
VIALE		TORINO (STUPINIGI)	4
VIA	EVANGELISTA	TORRICELLI	2
VIA	ARTURO	TOSCANINI	2
VIA	ENRICO	TOTI	1
VIA		TRENTO	2
VIA		TRIESTE	2
VIA	FILIPPO	TURATI	2
VIA		ULZIO	2
VIA		UNDICI XI FEBBRAIO	2
VIA	VITTORIO	VENETO	1
VIA		VENTI XX SETTEMBRE	2
VIA		VENTICINQUE XXV APRILE	1
VIA		VERCELLI	2
VIA	GIUSEPPE	VERDI	2
VIA		VERNEA	3
VIA		VERONA	2
VIA	AMERIGO	VESPUCCI	2
VIA		VINOVO	4
CORSO		VITTIME DEL LAVORO	3
VIA		VITTIME DI CERNOBYL	2
VIA	ANTONIO	VIVALDI	1
VIA	ALESSANDRO	VOLTA	2
VIA		VOLTURNO	3